REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 5 novembre 2019 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 169/2013 r.g. e vertente

TRA

. (c.f.), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Aurora Notarianni, che la rappresenta e difende con l'avv. Mariacarmen Pucciano per procura in atti,

ricorrente

E

S.R.L., con sede in (c.f.), in persona dell'Amministratore giudiziario, elettivamente domiciliata a Messina presso l'avv. Francesco La Valle che la rappresenta e difende per procura in atti,

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (C.F. 02430700589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio dell'avv. Lo Castro, recapito professionale dell'avv. Alfio Pappalardo che lo rappresenta e difende per procura in atti,

resistenti

oggetto: lavoro giornalistico.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 10 gennaio 2013 adiva questo giudice del lavoro e deduceva di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della s.r.l. per la redazione del quotidiano *online* " " di proprietà della stessa, come praticante

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ca3b023358b21dd2264ad8bdeaa9156

giornalista da gennaio 2010 a dicembre 2011 e collaboratore fisso da gennaio ad agosto 2012; di avere sottoscritto solo il 19 aprile 2011 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 20 aprile 2011 al 19 aprile 2012, con rinnovo tacito) a fronte di un corrispettivo annuo lordo di 1.000 euro, oltre 2% per contributi Gestione Separata INPGI, ma di avere svolto continuativamente dal maggio 2011 le mansioni di redattore ordinario-collaboratore fisso, prima nella sede di via (presso lo) e poi in quella di via , occupandosi di pubblicare 4-5 articoli al giorno nel settore della cronaca bianca e della politica regionale, gestire e aggiornare le rubriche e inserire i comunicati stampa, sotto le direttive del direttore responsabile e assumendo la responsabilità del servizio; di avere rifiutato a giugno 2012 la proposta dell'avv. , nominato Amministratore giudiziario della società sottoposta a sequestro preventivo e poi penale, di costituire un'associazione in partecipazione per un compenso mensile di 330 euro e di avere presentato le proprie dimissioni per giusta causa atteso il mancato pagamento della retribuzione per un anno, avvalendosi della "clausola di coscienza" di cui all'art. 32, comma 2, del c.c.n.l.. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione fissa *ex* art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 2009-2013 dal 1 maggio 2011 al 31 agosto 2012 e la condanna della società al pagamento, anche *ex* art. 2126 c.c., della complessiva somma di 49.494,80 euro, o quella maggiore o minore ritenuta dovuta, a titolo di retribuzioni, tredicesima mensilità, indennità redazionale, tfr, indennità ferie non godute e sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge, e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva del rapporto.

La datrice di lavoro convenuta resisteva alla pretesa, mentre l'INPGI chiedeva in riconvenzionale la condanna della stessa al versamento dei contributi omessi, oltre sanzioni civili e interessi, dal 18 maggio 2012, data dalla quale la ricorrente risulta iscritta all'Albo dei Giornalisti - elenco pubblicisti.

2.- Non è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione, formulata dalla ..

Invero, per dato pacifico la proposta di sottoposizione di tale società a sequestro preventivo e confisca antimafia risale al giugno 2011 e il relativo procedimento è sottratto dunque all'applicazione delle disposizioni del Libro I (tra le quali vi sono quelle degli artt. 52 e seg., relative alla tutela dei terzi) del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto già pendente al momento della sua entrata in vigore (13 ottobre 2011).

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ca3b02335bb21dd2394ad8bdeaa9156

Ne consegue che le ragioni di credito vantate dalla lavoratrice devono essere accertate dal giudice del lavoro, non sussistendo la competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione.

3.- Nel merito, ai fini della risoluzione della presente controversia è opportuno soffermarsi preliminarmente sui criteri comunemente elaborati dalla giurisprudenza per l'identificazione della fattispecie del collaboratore fisso di testata giornalistica.

Anzitutto, per orientamento consolidato, in ambito giornalistico, il carattere della subordinazione è attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (v. Cass. n. 22785/2013 che, con riferimento alla posizione di un redattore, ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli). Attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale con la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi detto inserimento esige il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (v. Cass n. 22882/2008).

La subordinazione non è esclusa dal fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (v. Cass. n. 8068/2009).

L'art. 2 del c.n.l.g. 2009-2013 del 26 marzo 2009, applicabile *ratione temporis*, stabilisce che *"Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di*

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ea3b0233558b21dd2384ad8bdeaa9156

prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche. Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto. Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. 117) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.".

Con riferimento a tale figura professionale si riscontra, quindi, un'ulteriore attenuazione delle caratteristiche tradizionali della subordinazione.

Invero, tale diposizione non richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro, purchè ricorrano i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio", onde deve ritenersi "collaboratore fisso" colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura cosi la copertura di detta area informativa (v. Cass. n. 21424/2015). Di contro, non sussistono significative distinzioni tra redattore e collaboratore fisso per quanto riguarda il contenuto della prestazione.

Diverso è il ruolo del "pubblicista", che è un giornalista non professionale (per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è necessario alcun esame, ma solo l'avvenuta pubblicazione di taluni articoli su testate giornalistiche) e non soggetto all'obbligo di esclusività.

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ca3b0233368b21dd2364ad80deea9156

Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della società resistente, il c.n.l.g in questione si applica ormai espressamente in tutte le sue parti al rapporto di lavoro giornalistico subordinato instaurato con editori di giornali e quotidiani telematici (v. art. 1).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (n. 16691/2018) formatasi nella vigenza del contratto precedente aveva evidenziato che l'art. 1 della legge n. 62/2001 - recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali - non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione *on line*, dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3 *bis* introdotto dalla legge n. 198/2016, il contenuto della testata giornalistica costituita da un quotidiano telematico.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione (n. 23469/2016) hanno equiparato i giornali - in tutto o in parte - telematici a quelli tradizionali sulla base del riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti - ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicistica - da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella *on line*, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato.

3.1.- Orbene, nella fattispecie in esame i numerosi testi escussi hanno confermato l'adibizione di ad un settore informativo specifico di tale rilievo, quello della cronaca bianca e della politica regionale, da esigere un suo impegno pressoché quotidiano nella raccolta di notizie e nella loro elaborazione autonoma mediante redazione di svariati articoli, inviati anche da casa nei giorni di sabato e domenica. Essi hanno dichiarato che ella si occupava anche della raccolta dei comunicati stampa e del loro inserimento nel sito *web*, scriveva pezzi pure in materia di cultura e spettacolo, e si atteneva alle direttive che il direttore responsabile, , impartiva alla stessa e alla collega , partecipando alle relative riunioni redazionali.

Sebbene l'attendibilità delle dichiarazioni rese da . e risulti attenuata, trattandosi di colleghi che hanno instaurato contenziosi nei confronti della società per

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ca3b0233358b21dd2364ad8bdeaa9158

ragioni economiche, esse sono state sostanzialmente confermate da quelle concordi degli altri testimoni.

Le concrete modalità di esecuzione delle prestazione inducono allora a ritenere sussistente un vincolo di subordinazione, a nulla rilevando né la circostanza che la non avesse nel periodo considerato una vera e propria sede redazionale del quotidiano *online*, nè la diversa qualificazione del rapporto data dalle parti (come "contratto collaborazione giornalistica").

3.2.- Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che l'attività svolta dal collaboratore fisso rientra pur sempre nel concetto di "professione giornalistica" e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c. (v. tra le più recenti Cass. n. 3177/2019, n. 10158/2017, n. 1256/2016).

Di conseguenza alla - che, per come dalla stessa dichiarato e confermato dall'INPGI, si è iscritta all'elenco dei pubblicisti dal 18 maggio 2012 - compete, anche per il periodo precedente in cui il rapporto nullo ha avuto comunque esecuzione, la "giusta retribuzione" che può essere nella specie ragguagliata, ai sensi dell'art. 36 Cost., al trattamento economico previsto dall'art. 2 del c.n.l.g. per un collaboratore fisso che effettua almeno otto collaborazioni mensili.

Al fine di determinare il credito della ricorrente, detratta la somma lorda di 1.000 euro percepita per il 2011, è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal nominato CTU, , che risultano coerenti con tale contratto e sono supportati da persuasiva motivazione. Essi tuttavia sono stati limitati nel quesito al periodo successivo al 18 maggio 2012, mentre per le ragioni sopra esposte vanno estesi anche a quello precedente.

Pertanto, dal 1 maggio 2011 al 31 agosto 2012 detto credito si quantifica nella somma lorda di 7.046,32 euro, di cui 6.213,95 per differenze retributive, 277,46 per tredicesima mensilità e 554,91 per t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze dei singoli crediti sino al soddisfo.

Nulla spetta a titolo di indennità redazione, non prevista dall'art. 16 del c.n.l.g. per la figura del collaboratore fisso, come rilevato dal perito e non contestato.

3.3.- Alla superiore somma vanno aggiunti 3.366,51 euro (pari a sette mensilità) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall'art. 27 di tale contratto per tutti i casi di risoluzione del rapporto non determinata da fatto o colpa del giornalista. Invero, il mancato pagamento delle

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ca3b023358b21dd2364ad8bdeaa9156

retribuzioni spettanti al collaboratore fisso certamente integra un inadempimento grave e intollerabile del datore di lavoro, tale da giustificare *ex* art. 2119 c.c. le dimissioni, rassegnate a far data dal 31 agosto 2012.

Ogni ulteriore questione sul punto resta assorbita.

3.4.- Quanto alla chiesta regolarizzazione del rapporto, si premette che i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti nell'apposito elenco dell'Albo, titolari di un rapporto di natura subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); coloro che esercitano attività libero-professionale (autonoma o parasubordinata) hanno l'obbligo di contribuire alla "gestione separata" dello stesso istituto.

Invece, in caso di lavoro giornalistico prestato in carenza di iscrizione all'Albo, devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali (non all'INPGI, ma) all'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria - quale è l'INPS - che trova fondamento nella natura dell'attività svolta (v. Cass. n. 21591/2008).

Nella specie, per l'attività di collaboratore fisso espletata in mancanza di qualunque iscrizione dal 1 maggio 2011 al 17 maggio 2012 ha diritto a quest'ultimo trattamento previdenziale (è pacifico invece che sia stato versato alla GS dell'INPGI il 2% del compenso lordo pattuito), mentre per il periodo successivo in cui risulta inserita nell'elenco dei pubblicisti le spetta la regolarizzazione presso l'INPGI.

Pertanto, non essendo l'INPS parte in causa (v. così Cass. n. 19398/2014), in accoglimento della domanda riconvenzionale va disposta la condanna della al versamento dei contributi omessi, sulle somme maturate e non corrisposte, in favore del solo INPGI - Gestione Sostitutiva dell'AGO.

In ordine al *quantum* occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. con mod. dalla Legge n. 389/1989, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi (v. tra le più recenti, Cass. n. 15120/2019).

Nella specie, in risposta ai rilievi formulati dall'INPGI, il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito di avere applicato l'importo massimo delle retribuzioni spettanti al collaboratore fisso 1 ai sensi dell'art. 2 del c.n.l.g. 2009-2013, non potendo considerare i minimali retributivi indicati nelle circolari INPGI (determinati in 1.188,20 per il 2012), in mancanza di un accordo collettivo o individuale che preveda una retribuzione superiore *ex* art. 1 cit..

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ea3b0223358b21dd2364ad8bdeaa9156

Pertanto, il debito contributivo (carico ditta e lavoratore) dal 18 maggio al 31 agosto 2018 ammonta a 1.606,88 euro - calcolato non solo sulle differenze retributive e la tredicesima, come fatto dal CTU, ma anche sull'indennità di preavviso -, oltre sanzioni e interessi come per legge e regolamento.

4.- Tenuto conto della sensibile differenza tra l'importo vantato dalla lavoratrice e quello ritenuto dovuto è giusto compensare le spese del giudizio in ragione di due terzi, ponendo a carico della società convenuta la restante quota, che tenuto conto del valore, della natura e della complessità, si liquida in 1.290 euro, con distrazione. La stessa è inoltre tenuta a pagare le spese sostenute dall'INPGI, che si liquidano in 1.180 euro, di cui 37 per esborsi. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico solidale della lavoratrice e del datore di lavoro in ragione di metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:

1) dichiara che tra e la è intercorso un rapporto di collaborazione fissa *ex* art. 2 del c.n.l.g. 2009-2013 dal 1 maggio 2011 al 31 agosto 2012, nullo per mancata iscrizione all'Albo di categoria fino al 17 maggio 2012;

2) condanna detta società al pagamento, anche *ex* art. 2126 c.c., della complessiva somma di 9.490,46 euro - a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, tfr e indennità sostitutiva del preavviso - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo; e a rimborsare alla ricorrente un terzo delle spese processuali, liquidato in 1.290 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distraendolo in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Autrora Notarianni e Mariacarmen Pucciano; compensa i restanti due terzi;

3) condanna, altresì, la a regolarizzazione la posizione della ricorrente, versando all'INPGI - Gestione Sostitutiva dell'AGO - la somma di 1.606,88 a titolo di contributi omessi, sanzioni e interessi per il periodo 18 maggio-31 agosto 2012; e a rimborsare a detto Istituto le spese del giudizio, liquidate in 1.180 euro, oltre spese generali, iva e cpa;

4) pone le spese di c.t.u. a carico solidale della ricorrente e della società resistente.

Messina, lì 5.11.2019

Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro

Firmato Da: TOTARO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ce3b023356b21dd2264ad9bdeae9156